



Ministero dell'Istruzione
CPIA NAPOLI PROVINCIA 1
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Codice Meccanografico: NAMM0CR008 – Codice fiscale: 93062780635
Via San Pietro, 56 – 80020 Casavatore (NA) – Telefono: 08119201682
NAMM0CR008@istruzione.it - NAMM0CR008@pec.istruzione.it



C.P.I.A. NAPOLI PROVINCIA 1
CASAVATORE (NA)
Prot. 0001632 del 05/04/2022
IV-8 (Uscita)

Al personale docente e ATA
Atti – Sito Web

Oggetto: Trasmissione Nota MI n.695 del 05.04.2022 – DL 24/2022-Impiego delle certificazioni verdi (green pass base)- Chiarimenti

Si trasmette la Nota ministeriale in oggetto, recante chiarimenti relativamente all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, per il **personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale completo, ma che rientra in servizio a partire dal 01.04.2022** per il disposto degli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2, introdotti al DL n.44/2021 dal DL 24/2022.

In particolare l'art. 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, prevede infatti che "Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, **per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base** di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

La **Nota MI n.695 del 05.04.2022** interviene in merito alle **conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass base fino al 30.04.2022 da parte del personale di cui sopra**, prevedendo che detto personale "nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

Pertanto, secondo il disposto della suddetta nota, **a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022**, fermo restando l'obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, **il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento**. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Allegato:

Nota MI n. 629 del 05.04.2022

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Napolitano
Firmato digitalmente